

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 2016, n. 1661

**Piano di Azione e Coesione approvato con Decisione C(2016)1417 del 3/03/2016: Implementazione dei servizi pubblici per il lavoro e variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

L'Assessore alla Formazione e Lavoro, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Politiche Attive e Tutela della Sicurezza e Qualità delle Condizioni di Lavoro, dott. Giuseppe Lella, e confermata dalla dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, dalla dirigente della Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013, dott.ssa Giulia Campaniello, per la parte relativa all'ammissibilità della spesa, riferisce quanto segue:

Visti:

- il Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali";
- l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- l'art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione;
- la legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018";
- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17.06.2014 (Regolamento Generale di esenzione);
- il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio che modifica il Regolamento n. 1083/2006 e s.m.i.;
- la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;
- il PO PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 — Obiettivo 1 Convergenza, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051P0005);
- la Deliberazione n. 2282 del 29/12/2007, pubblicata sul BURP n. 19 del 01/02/2008, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007 sopra richiamata;

- la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-2007) concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”;
- il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196: “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”, pubblicato in G.U. n. 294 del 17.12.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2007/2013, approvato dal Coordinamento Tecnico della Commissione XI della Conferenza Stato Regioni;
- la Circolare Ministeriale n. 2 febbraio 2009 pubblicata su G.U. 117 del 22 maggio 2009;
- la Decisione della Commissione C(2016)1417 del 03/03/2016 avente ad oggetto “Adesione al Piano di azione per la Coesione (PAC)”;
- la Deliberazione n. 1118 del 19 luglio 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione C(2016)1417 del 03/03/2016 “Adesione al Piano di azione per la Coesione (PAC)”;

Considerato che: le attività rivenienti dall’attuazione del presente provvedimento, pur sviluppandosi in attuazione del PAC, sono funzionalmente collegate ad analoghe iniziative cofinanziate dal POR Puglia 2014-2020 secondo il criterio dell’integrazione e complementarità e, specificatamente, dall’Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”, priorità di investimento vii “Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell’occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati”, obiettivo specifico 8f) “migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro”, Azione 8.10 “Interventi di rafforzamento dei CP/ pubblici e privati” che prevede al suo interno, tra le diverse attività, quelle relative ad “Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la costituzione di specifiche task force”, sono richiamati altresì:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia, Codice CCI 2014IT16M8PA001;
- l’Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione Europea con la Decisione C (2014) 8041 finale, del 29.10.2014;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.1498 del 17.07.2014, avente ad oggetto Approvazione P.O.R Puglia 2014-2020, che approva la versione di PO inviata tramite SFC nel luglio del 2014;
- il P.O. Puglia 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5854 del 13.08.2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 582 del 26/04/2016, pubblicata in BURP n. 56 del 16/05/2016, avente ad oggetto "Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Dato atto che:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", identifica all'articolo 1, comma 85, le funzioni fondamentali delle province, al comma 86 le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, e al comma 44 le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane.
- la medesima Legge, all'articolo 1, comma 89, dispone che "lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85". In tale ultima categoria, ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego, con riferimento ai quali l'Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell'articolo 1, comma 91 della citata legge 56/2014, ha sospeso l'adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla legge 183 del 2014 e dai relativi decreti legislativi attuativi.
- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro", prevede, inoltre, all'articolo 1, comma 3, il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e, al comma 4, l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione - con attribuzione alla stessa di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpl - nonché il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi e la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati;
- la medesima Legge 10 dicembre 2014, n. 183, prevede all'articolo 1, comma 4, lettera u) il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro.
- il Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, all'art. 15 rubricato "Servizi per l'Impiego" prevede:
  - (ai commi 1, 2, 3 e 4) che allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula, con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma. Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le Regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, e in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.

- (al comma 6-bis) che, nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 11, comma 1 che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo; ai sensi del comma 4 dell'articolo 11, in via transitoria le citate convenzioni possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.
- lo stesso decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede, all'articolo 33, che l'importo di cui all'articolo 15, comma 3 del decreto legge n. 78 del 2015 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
- l'Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 richiama l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la **continuità di funzionamento dei Centri per l'Impiego** e di utilizzo del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni e prevedendo, pertanto, nell'ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale che valorizzano le buone pratiche esistenti nei contesti regionali. A tal fine, il medesimo Accordo prevede l'impegno alla definizione congiunta di un Piano generale di raccordo delle azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei Programmi operativi nazionali e regionali della programmazione europea 2014-2020, per il rafforzamento dei servizi per l'impiego anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo;
- nelle more del processo di riforma costituzionale in atto che investe anche il riparto di competenze di cui all'art. 117 Costituzione, e della prima attuazione della riforma prevista dal d.lgs. n. 150 del 2015, è stata concordata tra Stato e Regioni una fase transitoria, che dovrà vedere anche l'approvazione di un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati da Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali,;
- in tale fase transitoria, in via temporanea ed in attesa che si concluda il citato processo di riforma costituzionale, la Regione Puglia ha ritenuto opportuno continuare ad affidare alle Province e alla Città metropolitana di Bari la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale, garantendo alle stesse il trasferimento della quota di risorse nazionali e regionali.
- Con deliberazione di G.R. n. 331/2016 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali per la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.
- La convenzione, sottoscritta in data 11 maggio 2016, stabilisce, in particolare all'art. 2, comma 2, che la Regione Puglia attribuisce, in via transitoria, la gestione dei centri per l'impiego in capo alle città metropolitane e agli enti di area vasta, fatto salvo il rispetto degli impegni finanziari di cui all'Accordo Quadro del 30 luglio 2015.

Considerato che con DGR n. 1587 del 11 ottobre 2016, è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia ed Amministrazioni provinciali pugliesi e Città Metropolitana di Bari, al fine di regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

Preso atto, altresì:

- che appare indispensabile, al fine di garantire livelli essenziali delle prestazioni per i cittadini pugliesi, prevedere un significativo investimento nell'adeguamento e rafforzamento delle competenze degli operatori, necessari a rilanciare il sistema dei servizi pubblici per il lavoro, e che, pertanto, la Regione Puglia intende sostenere tale processo secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro del 30 luglio 2015, con l'obiettivo di affrontare la fase di profonda revisione del sistema dei servizi anche mediante ipotesi di lavoro sperimentali;

Visti

- gli esiti del confronto intercorso con gli enti di Area Vasta e con la Città Metropolitana di Bari, concluso con l'incontro del 4 luglio 2016.

Considerato, quindi, che nelle more della definizione del piano di rafforzamento nazionale, al fine di sostenere ed agevolare il complesso processo di riforma in atto, la Regione Puglia ritiene opportuno sostenere le amministrazioni provinciali e la città metropolitana di Bari nella complessa gestione della transizione da un modello ormai superato di gestione dei servizi al nuovo modello disegnato dal legislatore nazionale, che richiede non soltanto una modifica della governance del sistema, ma anche un adeguamento delle strutture ai nuovi compiti richiesti dai servizi per il lavoro, con l'acquisizione di nuove competenze (con un passaggio verso competenze di tipo orientativo) e l'adeguamento di quelle esistenti, del tutto insufficienti a raggiungere gli obiettivi fissati.

Considerato, altresì, che l'evoluzione della normativa rende necessari interventi di carattere sperimentale, idonei ad affrontare le nuove sfide poste in capo ai servizi pubblici per il lavoro, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- Adeguamento delle competenze ai nuovi compiti ed alle nuove funzioni stabiliti dal d.lgs n.150 del 2015, in particolare all'utilizzo di metodologie di profilazione dell'utenza ed a strumenti di presa in carico multidimensionale degli utenti;
- Miglioramento degli standard di servizio riducendo al tempo stesso il carico di lavoro per operatore;
- Continuità del Programma Garanzia Giovani, in stretto raccordo con la attuazione della programmazione comunitaria 2014 — 2020
- Misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della regione e potenziamento dei servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999;

Adeguamento dei sistemi informativi e delle skills necessarie per utilizzo della gestione informatizzata dei servizi;

- Applicazione di standard di servizio e standard di costo;

Gestione di strumenti complessi quali l'Assegno di ricollocazione, con l'obbligo, per il soggetto erogatore del servizio, di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;



- Sviluppo dei servizi alle imprese e di quelli di avvicinamento tra domanda ed offerta di lavoro;
- Sviluppo di servizi di informazione e promozione delle politiche di incentivazione delle assunzioni e delle altre misure che operino (anche) dal lato della domanda di lavoro;
- Sviluppo di servizi di assistenza e consulenza nella gestione degli adempimenti amministrativi, anche in raccordo con l'Anpal, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Inps e l'Inali.

Rilevato inoltre che la Regione Puglia nel corso del 2016 ha avviato Programmi di fondamentale rilevanza, quali RED e Welfare to Work, destinati ad avere un impatto significativo sulla rete dei servizi per il lavoro pubblici pugliesi.

Considerato inoltre che il complesso delle attività sopra descritte rientra nell'ambito degli interventi di politiche attive che le amministrazioni coinvolte devono garantire ai cittadini pugliesi, la Regione Puglia intende mettere a disposizione delle Province pugliesi e della Città Metropolitana di Bari la complessiva somma di euro 12.000.000,00, suddivisa come segue, sulla base delle percentuali e dei criteri già utilizzati dal Ministero del Lavoro per il trasferimento delle somme di propria competenza relative all'Accordo del 30 luglio 2015, calcolati in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego, riportati nell'ultimo rapporto di monitoraggio considerato.

ENTE	TOTALE	IMPORTO
<b>BARI</b>	108	<b>€ 2.316.702,82</b>
<b>B.A.T.</b>	71	<b>€ 832.971,80</b>
<b>BRINDISI</b>	59	<b>€ 963.123,64</b>
<b>FOGGIA</b>	168	<b>€ 2.915.401,30</b>
<b>LECCE</b>	122	<b>€ 3.175.705,00</b>
<b>TARANTO</b>	69	<b>€ 1.796.095,44</b>
	597	€ 12.000.000,00

Considerato che con nota della Sezione Bilancio e Ragioneria — Servizio Entrate, è stata comunicata la riscossione nell'esercizio 2016 di somme restituite a valere sul P.O. FSE 2007-2013 giusta reversale n. 6081/2016 al capitolo 4112000.

Preso atto che quota parte degli importi di cui al precedente punto possono essere utilizzati nel rispetto del vincolo di destinazione procedendosi alla riprogrammazione delle somme al fine di garantire il trasferimento per le finalità di cui al presente atto.

Vista la Circolare della Sezione Bilancio e Ragioneria n. 2/2016 con particolare riferimento al paragrafo relativo all' "Utilizzo di somme rimosse a titolo di restituzioni e di trasferimenti n.a.c."

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.**

La spesa del presente provvedimento pari ad euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00), nel rispetto del vincolo di destinazione, trova copertura sulle risorse introitate con reversale n. 6081/2016 sul capitolo 4112000, mediante prelievo dal cap. 1110100 ed all'iscrizione definitiva al capitolo 1152500 di spesa. Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro provvederà ai consequenziali atti di prelievo dal cap. di spesa 1110100 ed iscrizione definitiva delle somme al capitolo 1152500 di spesa come da indicazioni contenute nella circolare della Sezione Bilancio e Ragioneria n. 2/2016 al punto 1 "Utilizzo di somme rimosse a titolo di

restituzioni e di trasferimenti n.a.c.", di impegno e liquidazione.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione dell'Assessore alla Formazione e Lavoro;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- di prendere atto di quanto indicato in premessa;
- di stanziare in favore della Città metropolitana di Bari e delle Province pugliesi la complessiva somma di € 12 milioni per la realizzazione delle seguenti attività:
  - Adeguamento delle competenze ai nuovi compiti ed alle nuove funzioni stabiliti dal d.lgs n.150 del 2015, in particolare all'utilizzo di metodologie di profilazione dell'utenza ed a strumenti di presa in carico multidimensionale degli utenti;
  - Miglioramento degli standard di servizio riducendo al tempo stesso il carico di lavoro per operatore;
  - Continuità del Programma Garanzia Giovani, in stretto raccordo con la attuazione della programmazione comunitaria 2014 — 2020;
  - Misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della regione e potenziamento dei servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999;
  - Adeguamento dei sistemi informativi e delle skills necessarie per utilizzo della gestione informatizzata dei servizi;
  - Applicazione di standard di servizio e standard di costo;
  - Gestione di strumenti complessi quali l'Assegno di ricollocazione, con l'obbligo, per il soggetto erogatore del servizio, di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;
  - Sviluppo dei servizi alle imprese e di quelli di avvicinamento tra domanda ed offerta di lavoro;
  - Sviluppo di servizi di informazione e promozione delle politiche di incentivazione delle assunzioni e delle altre misure che operino (anche) dal lato della domanda di lavoro;
  - Sviluppo di servizi di assistenza e consulenza nella gestione degli adempimenti amministrativi, anche in raccordo con l'Anpal, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Inps e l'Inail

- Implementazione di Programmi, quali RED e Welfare to Work, destinati ad avere un impatto significativo sulla rete dei servizi per il lavoro pubblici pugliesi.

- Di disporre che la ripartizione delle somme sia effettuata come segue:

<b>ENTE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>BARI</b>	108	<b>€ 2.316.702,82</b>
<b>B.A.T.</b>	71	<b>€ 832.971,80</b>
<b>BRINDISI</b>	59	<b>€ 963.123,64</b>
<b>FOGGIA</b>	168	<b>€ 2.915.401,30</b>
<b>LECCE</b>	122	<b>€ 3.175.705,00</b>
<b>TARANTO</b>	69	<b>€ 1.796.095,44</b>
	597	<b>€ 12.000.000,00</b>

- di dare atto che la spesa pari a € 12.000.000,00 trova copertura con le risorse introitate con reversale n. 6081/2016 sul capitolo 4112000.
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro per gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.13/94, art.6;

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano